



13932.22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 27650/2016

Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Presidente - Cron. 13932
 Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - Rep.
 Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere - Ud. 17/02/2022
 Dott. LUIGI CAVALLARO - Rel. Consigliere - CC
 Dott. PAOLO SPAZIANI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27650-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in

(omissis) , presso lo studio

dell'avvocato (omissis) , rappresentato e difeso

dagli avvocati (omissis) , (omissis) ;

- **ricorrente** -**contro**

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio degli avvocati (omissis) , (omissis) ,

che lo rappresentano e difendono;

In caso di diffusione del
 presente provvedimento
 omettere la generalità e
 gli altri dati identificativi,
 a norma dell'art. 52
 d.lgs.196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 84/2016 della CORTE D'APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 24/05/2016 R.G.N.
77/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO.





RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 24.5.2016, la Corte d'appello di Campobasso ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di (omissis) volta al riconoscimento della etiologia professionale della ipoacusia da cui è affetto e alla condanna dell'INAIL alle prestazioni dovute per legge;

che avverso tale pronuncia (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che l'INAIL ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 193 e 195 c.p.c., dell'art. 101 c.p.c. e nullità della sentenza per non avere i giudici territoriali concesso alcun termine, in occasione del conferimento dell'incarico al CTU, per presentare osservazioni alla bozza di elaborato peritale ed altresì per aver disatteso, alla successiva udienza di discussione, la richiesta di termine per formulare note critiche alla relazione di consulenza, che pure era stata depositata fuori termine;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., travisamento dei fatti, violazione dell'art. 132 c.p.c., omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza, per non avere i giudici territoriali riconosciuto l'etiologia professionale dell'ipoacusia, nonostante gli elementi istruttori in atti;

che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha già elaborato il principio secondo cui la violazione delle previsioni dell'art. 195 c.p.c. dà luogo a un'ipotesi di nullità



a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia (Cass. nn. 1744 del 2013 e 23493 del 2017);
che, nella specie, risulta dal verbale dell'udienza del 18.3.2016 (debitamente trascritto a pag. 10 del ricorso per cassazione) che l'odierna parte ricorrente, lungi dall'eccepire la nullità della consulenza, si limitò ad argomentare dalla mancata trasmissione della bozza preliminare per chiedere "termine per note critiche" alla CTU, impugnandone e contestandone comunque le risultanze e insistendo per il riconoscimento del nesso di causalità oggetto della domanda giudiziale, "evidente alla luce della documentazione medica versata in atti";
che, non essendo stata espressamente eccepita, la nullità derivante dalla mancata concessione del termine di cui all'art. 195 comma 3° c.p.c. è rimasta consequenzialmente sanata;
che, per il resto, va ribadito che, nel rito del lavoro, l'appellante non alcun diritto al deposito di note difensive, essendo tale possibilità prevista solo in via indiretta, giusta il combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 437 c.p.c. e del comma 2° dell'art. 429 dello stesso codice, come effetto dell'esercizio da parte del giudice del potere discrezionale di consentirne il deposito, che non è comunque sindacabile in questa sede di legittimità (Cass. n. 9232 del 2018);
che, pertanto, il primo motivo di ricorso si rivela infondato;
che il secondo motivo è invece affatto inammissibile, pretendendo sostanzialmente di veicolare in questa sede di legittimità, ad onta del richiamo a presunti *errores in procedendo*, una richiesta di riesame del giudizio di fatto in

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'L' or similar character.



virtù del quale i giudici territoriali hanno escluso, sulla scorta delle risultanze peritali di seconde cure, che possa darsi alcun nesso causale tra l'ipoacusia denunciata dall'odierno ricorrente e la sua pregressa attività lavorativa, per di più in una fattispecie di doppia conforme, in cui tale possibilità non è ammessa nemmeno nei modi di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (art. 348-ter, ult. co., c.p.c.);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 17.2.2022.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Bronzini

IL CANCELLIERE ESPERTO

Dott. Enrico Secchi

Depositato in Cancelleria



oggi, **03 MAR 2022**
IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott. Enrico Secchi

03 MAG⁵ 2022

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge